

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 36)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPEZZANO, MONTAGNANI MARELLI, RODA, MARIOTTI,
GIACOMETTI e GRAMEGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1958

Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge non fa che riprodurre alla lettera il testo ufficiale che ebbe l'approvazione di questo ramo del Parlamento nella seduta del 31 gennaio 1957 ma, pur trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il 7 marzo dello stesso anno, non ha poi potuto tradursi in provvedimento operante, a causa della fine della seconda legislatura, e deve pertanto considerarsi decaduto secondo la prassi vigente. Il fatto però della sua riproduzione integrale da parte nostra non sta a significare che riteniamo tale testo del tutto soddisfacente, sia pure come provvedimento di stretta portata finanziaria adeguatamente rispettoso dell'articolo 53 della Costituzione; esso deve piuttosto essere considerato come un primo passo sulla strada della necessaria più compiuta regolamentazione della materia.

Noi, in verità, lo ripresentiamo così come fu già approvato, unicamente nell'intento di eliminare eventuali motivi di resistenza da parte della maggioranza, in modo che al più

presto sia possibile sottoporlo all'esame anche dell'altro ramo del Parlamento.

Per dovere di chiarezza e ad ogni buon fine ricordiamo inoltre che tale testo unificato derivò da quattro disegni di legge, comunicati alla Presidenza: il primo, dei senatori Spezzano ed altri, il 19 gennaio 1955; il secondo, dei senatori Amigoni ed altri, il 3 febbraio 1955; il terzo, dei senatori Montagnani ed altri, il 26 marzo 1955; il quarto, del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro dei lavori pubblici, il 14 ottobre 1955; sui quali la 5^a Commissione permanente si pronunciò con propria relazione del 20 luglio 1956 (relatore di maggioranza Trabucchi) presentando al tempo stesso un proprio testo.

Il provvedimento in questione risponde dunque ad esigenze da tempo largamente sentite, ampiamente dibattute e maturate e perciò non ci sembra che possa essere oggetto di ripensamenti o di ulteriori dilazioni, stanti anche le ragioni morali, oltre quelle sociali, che militano a favore della sua adozione sollecita.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

IMPOSTA SULLE AREE FABBRICABILI

Art. 1.

I Comuni sono autorizzati ad istituire una imposta sulle aree fabbricabili secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono considerate fabbricabili agli effetti della presente legge le aree comunque censite in catasto che possono essere destinate a costruzioni edilizie e che, ove siano censite con reddito dominicale, abbiano valore superiore al quintuplo di quello determinato in base al reddito stesso ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

Per le aree censite come bosco d'alto fusto il calcolo di cui al comma precedente viene effettuato considerandole come se fossero censite a pascolo di prima classe con aggiunta del valore delle piante riferito al 1° settembre dell'anno precedente a quello di tassazione.

Sono parificate alle aree fabbricabili, agli effetti dell'imposta, quelle sulle quali sorgano costruzioni abusive od a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura.

Art. 3.

L'imposta è dovuta dalle persone fisiche o giuridiche che sono proprietarie, enfiteuti o superficiarie permanenti delle aree soggette all'imposta.

Nel caso di comproprietà, di enfiteusi o di diritto di superficie limitati nel tempo, di usufrutto o di uso, la imposta è dovuta in solido dai proprietari e dai rispettivi titolari dei diritti ma fra questi l'onere si suddivide

in proporzione del valore del diritto di ciascuno, determinato secondo i criteri stabiliti dagli articoli 19, 20 e 28 della legge di Registro, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Nel caso di enfiteusi o di diritto di superficie senza limitazione nel tempo, sono applicabili tra le parti le norme di cui all'articolo 964 del Codice civile.

Art. 4.

L'imposta sulle aree fabbricabili è applicata annualmente sul valore reale di mercato delle aree, riferito alla data del 1° settembre dell'anno solare precedente, e determinato nel modo indicato nel successivo articolo 9, e diminuito del quintuplo del valore determinato in base al reddito dominicale dei terreni, secondo le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044. Per i terreni non aventi reddito dominicale non si fa luogo a detrazione. Per i boschi di alto fusto viene detratto un valore calcolato secondo la norma del secondo comma del precedente articolo 2.

Agli effetti del calcolo del valore di mercato non si tien conto dei pesi che gravano sul fondo quando non influiscono sulla possibilità di costruzione di edifici urbani o industriali. Non si tiene neppure conto dei vincoli derivanti da contratti agrari di qualsiasi tipo nè da servitù costituite per atto tra vivi posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, salvo che si tratti di vincoli inderogabili derivanti dalla legge, o da provvedimenti della pubblica Amministrazione.

Nel caso in cui la possibilità di costruzione sia impedita o limitata per l'esistenza di vincoli reali di natura privatistica, il contribuente ha diritto di rivalersi per l'intero onere dell'imposta verso il titolare del diritto reale se questi, interpellato, non abbia acconsentito alla costruzione.

Art. 5.

Sono esenti dalla imposta di cui agli articoli che precedono:

a) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, i Consorzi di Enti pubblici territoriali e le frazioni dei Comuni limitatamente alle aree situate nelle rispettive circoscrizioni;

b) gli Istituti autonomi per le case popolari, le Aziende municipalizzate per la costruzione di case popolari, gli altri Enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico per l'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche ed integrazioni, l'I.N.A.-Casa e l'U.N.R.R.À.-Casas 1^a Giunta.

Art. 6.

Sono altresì esenti, chiunque sia il proprietario, l'usufruttuario, l'enfiteuta o il superficiario, finchè i relativi vincoli perdurino:

a) le aree per disposizioni d'autorità destinate in modo permanente a parco o giardino e quelle sulle quali la costruzione, senza possibilità di deroga, è permanentemente vietata per disposizione del Ministero della pubblica istruzione o di quello della difesa, o per norme igieniche o di sicurezza o comunque per vincolo derivante dalla legge;

b) le aree comprese in zone industriali, se in forza di legge vi sia ammessa la costruzione solo per le finalità della zona e con speciali licenze e sia ammessa la possibilità di espropriazione al prezzo che i terreni avevano all'atto della istituzione della zona stessa od a prezzo commisurato alla capitalizzazione del solo reddito dominicale;

c) le aree che piani debitamente approvati destinino esclusivamente ed inderogabilmente alla edilizia popolare;

d) le aree comunque destinate a servizio o ad ampliamento di stabilimenti industriali o di aziende commerciali, di istituti di cura, assistenza, beneficenza, di scuole o collegi, o di altri istituti di istruzione o di educazione, di enti e case religiose e di edifici di culto, purchè si tratti di aree appartenenti alle persone fisiche o giuridiche titolari di tali stabilimenti od istituti od edifici; l'esenzione non può riguardare una superficie eccedente

sei volte l'area usufruita, ed è subordinata al fatto che la destinazione speciale per la quale è richiesta la esenzione sia compatibile con le norme edilizie in vigore e risulti da vincolo, avente valore per un decennio, stipulato con atto pubblico in contesto con l'Amministrazione comunale, e trascritto, dal quale derivi impegno di non costruire se non per gli usi sopra stabiliti;

e) le aree adibite a campi di corse o ad impianti sportivi a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739, quando da atto pubblico, stipulato in contesto con l'Amministrazione comunale e trascritto, risulti la relativa destinazione per almeno venti anni con impegno di non costruirvi per scopo diverso da quello sportivo;

f) le aree già sistemate come pertinenze di ville o case di abitazione, annesse alle stesse ed appartenenti allo stesso proprietario, per una superficie non eccedente dieci volte quella dell'area edificata e le aree per estensioni anche maggiori sulle quali sia vietata la costruzione, in conseguenza della sistemazione dell'edificio, in base al regolamento edilizio comunale o al piano regolatore o a vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione;

g) le aree destinate in modo permanente e inderogabile, dai piani regolatori — debitamente approvati — alla costruzione di strade, piazze, scuole, chiese ed in genere ad usi incompatibili con la costruzione di case o di fabbricati industriali, e quelle sulle quali non possano, per analogo impedimento, sorgere nuove costruzioni;

h) le aree appartenenti ad uno o più proprietari, di estensione o conformazione tale che, nè singolarmente, nè riunite, consentano la costruzione di edifici;

i) le aree soggette all'esercizio di usi civici, che impediscano l'utilizzazione ai fini edificatori.

Nei casi in cui i vincoli alla costruzione riguardino soltanto una parte delle aree possedute da una delle persone soggette all'imposta, si deduce dal complesso delle aree tassabili la relativa superficie. La deduzione

non si effettua quando nella valutazione delle aree si tenga conto dei limiti di costruibilità.

Art. 7.

Qualora sulle aree esenti vengano effettuate costruzioni in contrasto con i motivi per i quali sia stato riconosciuto il diritto all'esenzione oppure, nel caso della lettera b) del precedente articolo 6, siano effettuate vendite senza esproprio, il contribuente decade dal diritto alla esenzione stessa, ed il Comune deve applicare a carico del proprietario attuale l'imposta per l'anno in corso e per tutto il periodo in cui l'esenzione è stata applicata, con un massimo di dieci annualità calcolate in base al valore dell'ultimo anno, comparato, ove occorra per la determinazione della aliquota, col valore detraibile ai sensi del precedente articolo 4.

In ogni caso il coacervo delle annualità di imposta non potrà superare il valore corrispondente alla applicazione dell'aliquota massima del 50 per cento.

Nel caso di cui ai punti d) ed e) del precedente articolo 6, se gli aventi diritto non richiedano a scadenza il rinnovo del vincolo per un nuovo uguale periodo rispettivamente stabilito, l'imposta sarà applicata per il primo anno successivo al periodo di esenzione, con l'aliquota, di cui alla tabella allegata alla presente legge, corrispondente all'aumento percentuale di valore verificatosi nel corso dell'intero periodo di esenzione.

In caso di costruzione nelle zone in cui questa sia vietata, in relazione al piano regolatore o ai vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione, il tributo, per l'anno in corso e per gli anni arretrati, come sopra stabilito, sarà applicato in un unico ruolo con la maggiorazione del 100 per cento a titolo di sanzione civile, salva in ogni caso l'azione per il ripristino o per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme regolamentari o delle convenzioni contratte col Comune.

Art. 8.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio comunale determina le zone entro le qua-

li è obbligatoria, per l'esercizio successivo, la dichiarazione di cui al seguente articolo 9.

In tali zone devono includersi, in ogni caso, le aree che secondo il piano regolatore del Comune sono destinate all'espansione dell'aggregato urbano.

La deliberazione è resa nota mediante pubblico manifesto, da affiggersi entro il 15 luglio e deve rimanere depositata nella Segreteria comunale a disposizione di chiunque faccia richiesta di prenderne visione, per giorni trenta dal giorno dell'affissione.

In mancanza di deliberazione modificativa assunta entro il 30 giugno si intende mantenuta dal Comune la delimitazione delle zone già in vigore.

I ricorsi contro la delimitazione della zona non sospendono l'applicazione dell'imposta.

Art. 9.

Tutti coloro che sono proprietari, usufruttuari, enfiteuti, superficiali di aree situate entro le zone di cui al precedente articolo 8, esclusi coloro che sono esenti ai sensi del precedente articolo 5, devono presentarne annualmente dichiarazione al Comune nel cui territorio le aree si trovano.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione catastale dei terreni a cui si riferisce e quella del valore di mercato attribuito alle aree. Analoga dichiarazione devono fare i proprietari, usufruttuari, enfiteuti, o superficiali di terreni anche fuori delle zone stabilite dal Comune per la dichiarazione obbligatoria, se queste siano edificabili ed abbiano valore superiore a quello calcolato ai sensi del precedente articolo 2, primo e secondo comma.

La dichiarazione può essere spedita anche per posta con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 12 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

La dichiarazione deve essere fatta distintamente per lotti di area quando vi sia diversità di edificabilità o se i valori unitari, ragguagliati a metro quadrato, siano diversi da lotto a lotto.

La dichiarazione deve contenere — a pena di decadenza — le eventuali domande di

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esenzione con l'indicazione dei motivi per i quali si richiede che la imposta non sia applicata o sia applicata in misura ridotta.

La dichiarazione non è necessaria da parte dei contribuenti già iscritti a ruolo o che comunque abbiano già prodotto precedente dichiarazione, quando il valore delle singole aree e le condizioni di edificabilità e di tassabilità rimangano immutate.

Se i soggetti passivi della imposta sono più di uno la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli stessi purchè contenga l'indicazione esatta della intestazione della proprietà e degli eventuali titolari di altri diritti sulla stessa gravanti.

Art. 10.

La Giunta municipale ha facoltà di procedere all'accertamento di ufficio, nonchè alla rettifica delle lottizzazioni e dei valori dichiarati mediante avviso da notificarsi al contribuente. Uguale diritto, anche in mancanza di dichiarazioni dell'obbligato, possono esercitare i creditori iscritti ed i titolari di diritti reali sulle aree mediante ricorso da notificare, a pena di decadenza, al contribuente prima della presentazione agli uffici comunali.

Le dichiarazioni dei contribuenti devono essere presentate entro il 20 settembre di ogni anno. Le rettifiche dei creditori iscritti e dei titolari di diritti reali sull'area dichiarata devono essere presentate, previa notifica all'obbligato, entro il 10 ottobre successivo; le rettifiche d'ufficio devono essere notificate entro il 31 dicembre dello stesso anno e gli accertamenti d'ufficio in mancanza di dichiarazione, entro il termine di prescrizione previsto dal successivo articolo 51.

Il contribuente che non abbia presentato la dichiarazione non è ammesso a chiedere esenzione; le esenzioni possono essere chieste dal creditore iscritto o dal titolare di diritti reali, nella rettifica tempestivamente presentata.

Per l'omessa dichiarazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 296 del testo unico per la finanza locale approvato con regio de-

creto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, moltiplicate per 50.

Art. 11.

Nel caso di mancata tempestiva dichiarazione da parte dell'obbligato possono allo stesso surrogarsi, entro il 30 settembre di ogni anno, i creditori ipotecari. La dichiarazione dei creditori iscritti deve essere previamente notificata all'obbligato che può opporvisi con le modalità previste per i ricorsi contro l'accertamento d'ufficio.

Art. 12.

Il diritto alle esenzioni di cui al precedente articolo 6 è accertato caso per caso con deliberazione del Consiglio comunale. Contro il rifiuto dell'esenzione e contro il rifiuto di accedere alla stipulazione di atti vincolanti la proprietà ai sensi delle lettere d) ed e) del precedente articolo 6 o relativi alle successive rinnovazioni, è dato al contribuente ricorso alla Commissione comunale delle imposte di cui all'articolo 278 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, entro il termine di giorni trenta dalla relativa notifica. Contro la concessione di esonero ogni contribuente può ricorrere nelle forme e nei termini di cui all'articolo 277 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 13.

I Comuni, in ogni caso e, limitatamente alle aree necessarie per l'esecuzione di opere pubbliche o per la costruzione di case popolari, lo Stato, le Regioni, le Province, i Consorzi di enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici che costruiscono case popolari con contributo dello Stato, gli Istituti autonomi per le case popolari, l'I.N.A.-Casa e l'U.N. R.R.A.-Casas - 1ª Giunta, hanno facoltà di acquistare e, in mancanza di consenso da

parte dei proprietari delle aree e loro aventi causa, possono ottenere l'espropriazione in proprio favore in tutto o in parte delle aree fabbricabili ad un prezzo corrispondente al loro valore, al lordo della detrazione di cui al precedente articolo 4, come dichiarato agli effetti della imposta aggiungendovi la maggiorazione fissa del 20 per cento.

L'espropriazione di cui al comma precedente è considerata a tutti gli effetti di legge per motivi di interesse generale.

Gli Enti di cui al primo comma potranno procedere all'acquisto o all'espropriazione, se il Comune, interpellato, non deliberi entro 30 giorni di avvalersi di tali facoltà.

In mancanza di dichiarazione, o se la dichiarazione sia stata impugnata dal Comune, l'espropriazione può essere effettuata in base al prezzo corrispondente al valore accertato o rettificato ai sensi del precedente articolo 10 e reso definitivo, ridotto del 10 per cento in caso di mancata dichiarazione, per i terreni compresi nelle zone nelle quali la dichiarazione è obbligatoria.

Oltre il prezzo dell'area espropriata determinato ai sensi del comma precedente deve corrispondersi anche un indennizzo commisurato al deprezzamento eventuale dell'area non espropriata facente parte dei singoli lotti edificabili dei quali solo una parte sia espropriata.

Il decreto di espropriazione viene emesso dal Prefetto su richiesta dell'Ente interessato previo deposito del prezzo determinato in base alle norme della presente legge.

Alla domanda di emissione del decreto deve essere unita la documentazione dell'interpellanza al Comune fatta ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Resta impregiudicata la facoltà degli Enti di cui al primo comma di procedere alla espropriazione avvalendosi di altre norme vigenti.

Art. 14.

Qualora l'espropriante sia autorizzato ad avvalersi delle norme di cui all'articolo 12 della legge 15 gennaio 1885, n. 2882, il valore di espropriazione determinato a norma

del primo e quarto comma del precedente articolo 13 aumentato di un ulteriore 20 per cento, conteggiato sul prezzo totale, può essere assunto dall'espropriante in luogo del valore ai sensi del terzo comma dello articolo 12 della citata legge.

Art. 15.

Se contro l'accertamento di ufficio del valore delle aree sia stato prodotto ricorso, l'espropriazione può avere luogo anche prima della definizione dell'accertamento sulla base del valore imponibile indicato nel reclamo o, in caso di omessa indicazione, sulla base dei due terzi del valore accertato di ufficio. In tali casi però il pagamento è fatto salvo conguaglio, da effettuarsi appena esaurito il procedimento di valutazione. Su richiesta dell'Ente espropriante il Presidente della Commissione avanti alla quale pende la contestazione può, sentito lo espropriato, ordinare che una quota della indennità, non superiore al 20 per cento, sia giudizialmente depositata fino alla definizione della contestazione.

Qualora l'espropriazione abbia per oggetto una sola parte dell'area compresa dal denunciante in un singolo lotto edificabile, l'Ente espropriante deve far precedere alla richiesta di emissione del decreto di espropriazione la valutazione da parte dell'Ufficio tecnico erariale del deprezzamento che, per conseguenza diretta ed immediata della espropriazione, subisce la rimanente area compresa nello stesso lotto di proprietà.

In aggiunta al prezzo di espropriazione sono pagate le spese effettuate per miglioramenti, concessioni speciali, diritti accessori, semprechè l'aumento di valore sia sopravvenuto dopo la scadenza dell'ultimo termine per la dichiarazione annuale. La determinazione della spesa rimborsabile è effettuata dal Prefetto su documentazione dell'interessato.

Nei casi di cui ai precedenti due commi, contro i decreti di espropriazione è dato alle parti diritto di proporre opposizione ai sensi dell'articolo 51 della legge 25 giu-

gno 1865, n. 2359, per ottenere una diversa valutazione del solo deprezzamento o una diversa liquidazione delle spese effettuate.

Art. 16.

Per tutto quanto non è diversamente stabilito nella presente legge, si applicano per l'espropriazione le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 17.

Il Consiglio comunale che delibera l'applicazione del tributo di cui al presente titolo ne fissa l'aliquota per i primi due anni solari successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

Tale aliquota, per ciascuno dei due anni, non potrà essere superiore al 2 per cento del valore imponibile delle aree, da determinarsi in conformità ai precedenti articoli 4 e 9 e potrà essere elevata fino al 4 per cento nei Comuni con popolazione superiore al milione di abitanti. La deliberazione che fissa l'aliquota deve essere adottata entro il 30 giugno per l'anno solare successivo, e deve essere portata a conoscenza del pubblico con manifesto del Sindaco entro il 15 agosto.

Per ciascuno degli anni successivi al primo biennio, l'aliquota da applicarsi al valore imponibile dei singoli lotti di aree fabbricabili è quella indicata nella tabella allegata alla presente legge, in corrispondenza della variazione percentuale che il valore imponibile dei singoli lotti avrà subito ogni anno rispetto a quello dell'anno precedente.

Nel caso in cui l'applicazione della imposta venga deliberata successivamente al primo biennio solare dopo quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota si determina in relazione alla differenza tra il valore dichiarato o accertato per le singole aree e il loro valore determinato ai sensi del precedente articolo 2, primo e secondo comma. Per i primi due anni di ap-

plicazione della imposta però l'aliquota di cui alla tabella non potrà essere applicata che entro il limite del 2 per cento e, per i Comuni con popolazione superiore al milione di abitanti, del 4 per cento, qualunque sia la differenza tra il valore reale ed il valore calcolato ai sensi del precedente articolo 2.

Art. 18.

Le aree fabbricabili cessano di essere soggette alla imposta con la loro utilizzazione integrale a scopo edificatorio. L'utilizzazione di un tratto di area sottrae alla imposizione tutto il terreno che per norme edilizie o per la sua conformazione divenga non più utilizzabile a scopo di costruzione di edifici di qualunque specie.

Nel caso di utilizzazione per una cubatura inferiore al 25 per cento di quanto consentito dalle norme edilizie in vigore, la imposta continua ad essere applicata per intero.

Nel caso di utilizzazione per una cubatura non inferiore al 25 per cento ma inferiore al 60 per cento l'imposta viene ridotta alla metà. L'utilizzazione superiore al 60 per cento viene parificata all'utilizzazione integrale.

Art. 19.

La dichiarazione di abitabilità determina la cancellazione dai ruoli o la riduzione della imposta, dal 1° gennaio dell'anno antecedente a quello del rilascio della dichiarazione stessa. La cancellazione dai ruoli o la riduzione dell'imposta deve essere richiesta entro tre mesi dal rilascio della dichiarazione di abitabilità, altrimenti ha effetto solo dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda.

Dalla data di presentazione della domanda di licenza di edificazione, è sospesa la facoltà di espropriazione di cui al precedente articolo 13, nei riguardi delle aree e relative pertinenze che, a costruzione ultimata,

sarebbero sottratte alla imposizione ai sensi del primo comma del precedente articolo 18, sempre che entro centoventi giorni dalla domanda i lavori siano effettivamente iniziati. La sospensione del diritto di espropriazione cessa in ogni modo col decorso di due anni dal rilascio del permesso di costruzione se entro tale termine il fabbricato non sia dichiarato abitabile.

Nel caso in cui i lavori siano iniziati, ma non completati entro il termine previsto, la espropriazione può aver luogo, ed il costo delle opere iniziate è rimborsato solo nei limiti dell'utile che l'Ente espropriante ne può ritrarre.

Il termine per l'esecuzione dei lavori è di tre anni per gli edifici con più di quindici piani e di quattro anni per gli edifici con più di venti piani. In tali casi l'esenzione dalla imposta viene accordata quando la costruzione sia abitabile con effetto dal 1° gennaio del secondo o del terzo anno antecedente quello del rilascio della dichiarazione di abitabilità.

Il termine per l'esecuzione dei lavori è prorogato se eventi eccezionali rendano necessari periodi di sospensione dei lavori non inferiori ad un mese.

Art. 20.

A tutti gli effetti, in luogo della dichiarazione di abitabilità, può essere presentata una attestazione dell'Ufficio tecnico erariale o dell'Ufficio tecnico del Genio civile che attesti la avvenuta utilizzazione dell'area a scopo edificatorio e la misura della utilizzazione stessa in relazione alle norme edilizie in vigore.

Art. 21.

Per i primi due anni successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge, dal totale globale dell'imposta dovuta da ogni contribuente persona fisica è detratto l'importo di lire 50.000. Le intestazioni collettive a coniugi o parenti entro il terzo grado preesistenti al 1° gennaio 1956, ovvero

derivanti da successione ereditaria, sono considerate come intestazioni a una sola persona fisica. Le altre intestazioni collettive sono equiparate, ai soli effetti del presente articolo, alle intestazioni a persone giuridiche.

Art. 22.

Il proprietario al quale venga imposto di cedere le aree per la formazione di vie o piazze a sensi dell'articolo 24 della legge urbanistica generale, o che tale cessione faccia, a titolo gratuito, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per concorrere alla edificabilità o alla valorizzazione della zona o per l'attuazione di servizi pubblici o comunque per motivi di utilità pubblica riconosciuti dal Comune, ha diritto, per una volta tanto, alla detrazione dalla imposta sulle aree fabbricabili di un importo pari al valore della cessione effettuata.

Il valore delle cessioni effettuate sarà stabilito, in caso di mancato accordo, dall'Ufficio tecnico erariale a norma del secondo comma del precedente articolo 15. Le parti, ai fini di ottenere una diversa valutazione, hanno diritto di proporre opposizione.

Art. 23.

L'aumento di valore delle aree fabbricabili assoggettato al contributo di miglioria specifica ai sensi dei successivi articoli da 43 a 50 si detrae ad ogni effetto dal valore dichiarato o accertato ai fini dell'applicazione dell'imposta nell'anno di inizio dell'opera pubblica.

Art. 24.

La riscossione della imposta sulle aree fabbricabili si effettua con le modalità e i privilegi delle imposte dirette.

Il pagamento della imposta relativa ai primi due anni di applicazione del tributo è ripartito in 24 rate bimestrali. Per colo-

ro che hanno un carico annuo d'imposta superiore ai 50 milioni, il pagamento è ripartito in 36 rate bimestrali. Al contribuente che paghi in unica soluzione entro 60 giorni dalla pubblicazione del ruolo, è accordata la riduzione del 20 per cento.

Il credito di imposta è garantito sulle aree di cui si tratta ed assistito da diritto di prelazione sul valore delle stesse seguendo immediatamente i crediti di cui all'articolo 2780, n. 5, del Codice civile.

TITOLO II.

MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE

CAPO I. — *Imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate.*

Art. 25.

Gli articoli da 236 a 243 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono soppressi.

Art. 26.

È data facoltà ai Comuni, che non applicano l'imposta di cui al Titolo I della presente legge, di istituire un'imposta sullo incremento di valore delle aree inedificate.

Le aree sulle quali siano costruiti edifici inabitabili o di cubatura inferiore al 50 per cento di quella consentita dalle norme in vigore si considerano inedificate, e si considera costruzione solo quella che corrisponda ad una utilizzazione non inferiore alla percentuale suindicata.

Art. 27.

L'incremento di valore delle aree è determinato:

per la prima applicazione dell'imposta, dalla differenza tra il valore di mercato, accertato alla data determinata nella deliberazione di applicazione iniziale dell'imposta, e quello accertato nel momento della successiva alienazione dell'area a qualsiasi titolo per atto tra vivi o nel momento dello inizio della sua utilizzazione per la costruzione di un edificio;

per l'applicazione successiva, dalla differenza tra il valore di mercato accertato in occasione dell'ultima applicazione della imposta e quello accertato al momento della successiva alienazione dell'area a qualsiasi titolo per atto tra vivi o dell'inizio della sua utilizzazione per la costruzione di un edificio;

in mancanza di alienazione per atto tra vivi o di costruzione di edificio durante un quindicennio, dalla differenza tra il valore di mercato accertato alla data determinata nella deliberazione di applicazione iniziale dell'imposta oppure in occasione dell'ultima alienazione, e quello valutato dopo il quindicennio dalla data determinata dalla deliberazione di applicazione iniziale dell'imposta o da quella della sua ultima applicazione.

Il valore di mercato nel momento della alienazione per atto tra vivi o della costruzione deve essere accertato indipendentemente dal prezzo pattuito o denunciato nell'atto di alienazione. Agli effetti della determinazione dei valori realizzati non si tiene nessun conto dei vincoli limitativi della edificabilità ove non si tratti di vincoli inderogabili derivanti da leggi o da provvedimenti amministrativi.

Art. 28.

La deliberazione istitutiva della imposta deve indicare la data nella quale si considera che le aree avessero il valore che il Comune assume ai sensi del successivo articolo 30 come base per la determinazione dell'incremento tassabile. Tale data non può essere fissata a più di tre anni prima di quella della deliberazione.

Art. 29.

Nella deliberazione istitutiva della imposta sugli incrementi di valore delle aree, il Comune determina le zone del territorio comunale nelle quali è obbligatoria la dichiarazione delle aree inedificate e dispone che, entro novanta giorni dalla data di affissione dell'avviso di cui al comma che segue, tutti i proprietari di aree inedificate esistenti in dette zone dichiarino le loro proprietà. Con successive deliberazioni la delimitazione delle zone può essere modificata.

Della deliberazione e dei termini entro i quali devono essere presentate le dichiarazioni il Sindaco dà avviso mediante manifesto da affiggersi entro dieci giorni dalla approvazione della deliberazione da parte dell'autorità tutoria.

La dichiarazione deve contenere, per singoli lotti di area:

la esatta descrizione catastale;

l'indicazione della ditta intestata in catasto e della ditta proprietaria;

l'indicazione degli eventuali aventi diritto di enfiteusi, di superficie, di usufrutto od uso;

il valore attribuito a ciascun lotto di terreno alla data assunta come base per la imposizione ai sensi del precedente articolo 28 e quello calcolato ai sensi del precedente articolo 2, primo e secondo comma, nonché il valore al momento della dichiarazione;

la data di registrazione dell'atto di acquisto a titolo oneroso o gratuito da parte del dichiarante o della denuncia di successione se il dichiarante abbia acquistato la proprietà o altro diritto reale sull'immobile per il quale la dichiarazione si faccia dopo la data di riferimento determinata ai sensi del precedente articolo 28.

Art. 30.

La deliberazione istitutiva dell'imposta sull'incremento del valore delle aree inedificate, o una deliberazione successiva, da assumersi entro il termine massimo di sei mesi

dalla scadenza del termine assegnato ai proprietari di aree inedificate per la dichiarazione di cui al precedente articolo 29, deve determinare il valore attribuito dal Comune alle singole aree alla data di riferimento di cui all'articolo precedente. La determinazione può essere fatta anche globalmente, per le aree di una stessa zona che abbiano lo stesso valore medio con oscillazioni che non superino il 10 per cento. La deliberazione è notificata per estratto a ciascun dichiarante entro un anno dalla scadenza del termine per la dichiarazione di cui al precedente articolo 29.

Art. 31.

Entro trenta giorni dalla alienazione totale o parziale di un'area non edificata, anche se situata fuori delle zone nelle quali la dichiarazione è obbligatoria, le parti contraenti devono farne denuncia al Comune nel quale l'area è situata.

L'alienazione per atto tra vivi di quote indivise o della nuda proprietà o di diritti reali di godimento sulle aree stesse, la costituzione di enfiteusi, del diritto di superficie, la cessione del diritto dell'usufruttuario e il consolidamento dei diritti di usufrutto od uso con la nuda proprietà, la cessazione dei diritti di superficie o di enfiteusi, a qualunque titolo avvengano, sono equiparati alla alienazione totale agli effetti dell'obbligo della denuncia.

La denuncia deve contenere gli estremi dell'atto di alienazione ed il valore corrente dell'area nel momento della stipulazione dell'atto stesso.

Analoga denuncia deve essere fatta dal proprietario del terreno e dalla impresa costruttrice entro sessanta giorni dall'inizio di qualsiasi costruzione. Nella denuncia deve essere indicato il valore corrente della area al momento dell'inizio della costruzione.

Trascorsi quindici anni dalla data fissata nella deliberazione come base di riferimento per l'incremento di valore delle aree inedificate di cui al precedente articolo 28 o da successiva data con riferimento alla quale

l'imposta sia stata accertata, i proprietari delle aree che non abbiano subito trapassi nè di proprietà nè di altri diritti reali di godimento per atto tra vivi o sulle quali non siano state denunciate costruzioni devono dichiarare al Comune il valore dalle aree stesse raggiunto. Tale dichiarazione deve essere ripetuta ad ogni quindicennio a partire dalla data della precedente dichiarazione, semprechè nel periodo intermedio non si siano verificati altri fatti dei quali siasi resa obbligatoria la denuncia ai sensi dei primi quattro commi del presente articolo.

Le dichiarazioni per trascorso quindicennio senza alienazioni per atto tra vivi e senza costruzioni devono essere presentate entro il 20 settembre dell'anno solare in cui il quindicennio si matura e devono contenere gli estremi dell'ultima dichiarazione o denuncia in conseguenza della quale sia stato accertato un incremento di valore.

Le dichiarazioni e le denunce possono essere spedite anche per posta con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 12 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Chiunque, avendo l'obbligo della dichiarazione o della denuncia, non la presenta è punito ai sensi dell'articolo 296 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Il minimo e il massimo della pena previsti nell'articolo stesso sono moltiplicati per cinquanta.

Art. 32.

Le esenzioni previste dal precedente articolo 5 sono estese all'imposta sull'incremento di valore delle aree, di cui al presente titolo.

Quando uno degli enti esenti ai sensi del precedente articolo 5 alieni le aree, deve farne denuncia ai sensi dell'articolo precedente. L'incremento di valore si calcola in tal caso a partire da tale alienazione assumendo come valore base quello della data dell'alienazione stessa.

Art. 33.

In base alle dichiarazioni, alle denunce, alle rettifiche o agli accertamenti di ufficio, la Giunta municipale con una o più deliberazioni da adottarsi e da notificarsi entro un anno dalla denuncia di alienazione per atto tra vivi o di inizio di costruzione o dalla dichiarazione presentata per trascorso quindicennio, determina la differenza tra il valore da essa attribuito all'area di cui si tratta nel momento della alienazione, della costruzione o del trascorso quindicennio ed il valore base determinato ai sensi della deliberazione assunta ai sensi del precedente articolo 30 od il maggior valore sul quale sia stata già applicata od accertata, successivamente alla data di applicazione iniziale del tributo, l'imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate.

Art. 34.

Ove la Giunta municipale, in occasione dell'alienazione di un'area per atto tra vivi, o del rilascio di una licenza di costruzione, o quando siano trascorsi quindici anni dalla data di applicazione iniziale del tributo senza che un'area sia stata oggetto di alienazione per atto tra vivi, ritenga applicabile l'imposta anche se l'area è situata fuori delle zone di dichiarazione obbligatoria, provvede nella deliberazione di cui al precedente articolo 33 alla determinazione, oltre che del valore corrente al momento della alienazione o della costruzione, o del maturarsi del quindicennio, anche del valore base. Tale valore deve essere fissato con riferimento alla data antecedente di quindici anni o, se queste siano più vicine, alla data di applicazione iniziale dell'imposta o a quella dell'ultima alienazione per atto tra vivi.

Art. 35.

Gli accertamenti e le rettifiche devono essere notificati per estratto al contribuente entro giorni trenta.

In caso di omessa dichiarazione o denuncia, l'accertamento o la ratifica di cui al comma precedente debbono essere notificati entro un quinquennio dalla data in cui la dichiarazione o denuncia sarebbe dovuta essere presentata.

Contro ogni accertamento difforme dalle dichiarazioni o dalle denunce e contro la determinazione del valore iniziale è dato unico ricorso solo nel momento dell'accertamento della differenza imponibile. Non è ammesso ricorso per i valori per i quali il Comune dichiara di accettare le valutazioni definitive agli effetti dell'imposta di registro sugli atti di alienazione, nè per i valori già accertati in occasione di precedente applicazione della imposta.

Si applicano alle notificazioni ed ai ricorsi le norme di cui agli articoli da 277 a 294 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 36.

L'imposta sull'incremento di valore è dovuta dall'alienante; nel caso di trasmissione del diritto dell'usufruttuario, della nuda proprietà, del diritto di superficie o di enfiteusi di durata limitata nel tempo, si applicano le norme di cui agli articoli 19, 20 e 28 della legge di Registro. La trasmissione dell'enfiteusi o del diritto di superficie permanente è parificata alla cessione del diritto di proprietà.

Il consolidamento dell'usufrutto o dello uso con la nuda proprietà e la cessazione dei diritti di superficie e di enfiteusi danno luogo ad accertamenti di plusvalore e ad applicazioni della imposta se il diritto si sia staccato dalla proprietà o sia stato oggetto di alienazione per atto tra vivi nel quindicennio precedente.

Art. 37.

L'aumento di valore per costruzione o trascorso quindicennio è colpito da imposta a

carico del proprietario, dell'enfiteuta o del superficiario permanente, salva l'applicazione dell'articolo 964 del Codice civile per la suddivisione dell'onere fra i cointestati.

Ove sussistano diritti di usufrutto, di uso, o di enfiteusi o superficie di durata limitata nel tempo l'imposta accertata per costruzione o per trascorso quindicennio è applicata e percetta a carico di tutti gli aventi diritto sull'area in via solidale; l'onere si suddivide però fra i vari aventi diritto secondo le norme di cui agli articoli 19, 20 e 28 della legge di Registro.

Art. 38.

Nella prima applicazione del tributo l'obligato al pagamento dell'imposta ha ragione di rivalsa verso coloro che hanno ceduto la proprietà delle aree nel periodo successivo alla data di riferimento di cui al precedente articolo 28, in proporzione alla durata delle loro proprietà.

Art. 39.

L'imposta è applicata sull'incremento di valore delle aree inedificate con l'aliquota del 15 per cento.

La riscossione avviene, nel caso di alienazione o di costruzione, mediante iscrizione a ruolo con le modalità ed i privilegi della legge per la riscossione delle imposte dirette in dodici rate bimestrali. Per il caso in cui si colpisca l'incremento di valore per trascorso quindicennio senza trasferimento per atto tra vivi, il pagamento può essere effettuato in ventiquattro rate bimestrali. Per coloro che abbiano un carico di imposta superiore ai 50 milioni il pagamento sarà ripartito in 36 rate bimestrali. Il relativo credito è assistito da diritto di prelazione ed è collocato subito dopo i crediti di cui all'articolo 2780, n. 5, del Codice civile.

Nel caso che il contribuente paghi in unica soluzione l'importo totale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del ruolo, l'imposta è ridotta del 10 per cento se il pagamento poteva essere effettuato in dodici

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rate e del 20 per cento se il pagamento poteva essere effettuato in ventiquattro o trentasei rate.

Art. 40.

Dall'incremento di valore soggetto alla imposta è detratto l'incremento relativo allo stesso periodo assoggettato al contributo di miglioria specifica.

Art. 41.

Dal valore delle aree accertato nel momento di applicazione dell'imposta è detratto una volta tanto quello delle aree gratuitamente cedute al Comune per la costruzione di strade o di piazze, o comunque per motivi di utilità pubblica riconosciuta dal Comune per la erezione di edifici ad uso pubblico, per la instaurazione di servizi pubblici, per concorrere alle edificabilità o alle valorizzazioni delle zone, nonchè il plusvalore determinato da miglioramenti apportati dal contribuente. Le detrazioni si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta.

La richiesta di detrazione deve essere fatta, a pena di decadenza, unitamente alla denuncia della alienazione, della costruzione o alla dichiarazione per trascorso quindicennio obbligatoria ai sensi del precedente articolo 29.

Art. 42.

L'imposta accertata sugli incrementi di valore delle aree inedificate è ammessa in detrazione, agli effetti della tassazione del reddito mobiliare, purchè la maggiorazione dei valori sia stata regolarmente e tempestivamente denunciata dal contribuente agli effetti della applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

CAPO II. — *Contributo di miglioria specifica.*

Art. 43.

Le Regioni, le Province, i Comuni ed i Consorzi di enti pubblici territoriali possono

applicare il contributo di miglioria specifica sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani, compresi nelle rispettive circoscrizioni, che sia conseguenza diretta od indiretta della esecuzione di singole opere pubbliche o della introduzione di pubblici servizi.

Per le migliorie derivanti da opere eseguite dallo Stato in concorso col Comune e con la Provincia si continua ad applicare il regio decreto-legge 28 novembre 1938, numero 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, salvo le modificazioni di cui ai successivi articoli 46 e 47.

Art. 44.

È soggetto all'onere del contributo di miglioria specifica a favore dei Comuni anche l'incremento di valore derivante dalle modifiche dei piani regolatori particolareggiati, che rendano possibile un più redditizio sfruttamento edificatorio delle aree e degli edifici esistenti, nonchè l'incremento di valore conseguente alla scadenza del termine di validità dei piani delle zone da destinare alla edilizia popolare che non siano prorogati o alle modifiche degli stessi.

In ogni caso sono esenti dal contributo di cui al comma precedente i proprietari che siano intestatari degli immobili ai quali il contributo si riferisce da data antecedente a quella della deliberazione che ha approvato il piano regolatore o quello delle zone da destinare all'edilizia popolare.

Art. 45.

Il contributo di miglioria specifica si applica sul maggior valore acquisito dagli immobili che vi sono soggetti con aliquota fissata dall'amministrazione competente in misura non superiore al 25 per cento. Nel caso di opere eseguite a carico di un solo Ente, il contributo è applicato e riscosso dall'Ente stesso; nel caso di opere eseguite col concorso di più enti il contributo è applicato dall'Ente che ha diretto l'esecuzione dell'opera

con l'aliquota del 25 per cento; gli altri enti hanno diritto ad una quota del contributo proporzionale al loro concorso nelle spese.

Per quanto riguarda l'onere dell'imposta, le esenzioni soggettive, la riscossione, i privilegi, la garanzia sulle aree, le detrazioni e le controversie, si applicano le corrispondenti norme previste dal Capo I del presente Titolo.

Art. 46.

L'articolo 4 e il terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono abrogati.

Art. 47.

Il primo comma dell'articolo 1 e gli articoli 7 e 17 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1, primo comma. — « Quando in dipendenza di un'opera pubblica eseguita dallo Stato, direttamente o per concessione, derivino vantaggi economicamente valutabili a beni immobili, l'Amministrazione dello Stato impone a carico dei rispettivi proprietari un contributo di miglioria, da determinare in rapporto all'incremento di valore derivato agli immobili per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica ».

Art. 7. — « L'aliquota da applicarsi all'incremento di valore è del 25 per cento dell'incremento stesso ».

Art. 17. — « Per le opere eseguite dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni o da altri Enti o Consorzi con il concorso dello Stato, il contributo di miglioria è imposto dall'ente che ha provveduto all'esecuzione dell'opera, secondo le norme relative al contributo di miglioria specifica previste dal testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

« Se all'esecuzione dell'opera ha provveduto lo Stato, le norme da applicarsi sono quelle del titolo II della presente legge.

« Nel caso in cui l'imposta sia applicata dagli Enti locali, le relative deliberazioni debbono essere notificate alle Intendenze di finanza competenti per territorio, che in ogni caso hanno diritto di surrogarsi agli Enti stessi se non provvedano, entro sessanta giorni dalla notifica di apposita diffida e di impugnare ogni loro provvedimento che riguardi l'ammontare del contributo dovuto dai singoli contribuenti ».

Art. 48.

Le Regioni, le Province, i Comuni e i Consorzi di enti pubblici territoriali che intendono applicare il contributo di miglioria specifica devono deliberarne la istituzione entro un anno dalla data del collaudo dell'opera pubblica dalla quale è derivato l'incremento del valore che intendono colpire, ed il Comune che intende applicare il contributo di miglioria specifica per le varianti al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore, o per la scadenza o per le modifiche dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare, deve deliberarlo entro un anno dalla data di approvazione delle varianti stesse o dalla scadenza del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare.

La deliberazione deve indicare le ditte intestatarie dei beni avvantaggiati e deve indicare gli incrementi di valore in base ai quali l'Ente impositore intende applicare il contributo.

Per i Consorzi di enti appartenenti a più province la deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministro per le finanze. Per tutti gli altri enti si applicano le norme di cui al successivo articolo 53.

La deliberazione, dopo l'approvazione da parte degli organi di controllo, deve essere depositata per trenta giorni consecutivi a disposizione del pubblico nella segreteria dell'Ente impositore e deve essere notificata per estratto agli interessati.

Contro la deliberazione e contro i valori in essa indicati è ammesso ricorso alle Commissioni competenti ai sensi degli articoli da 277 a 294 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. Il ricorso deve contenere l'indicazione dei valori che il ricorrente intende siano da prendersi a base per il contributo di miglioria specifica, altrimenti si intendono accettati i valori indicati dall'amministrazione, indipendentemente da ogni reclamo per altro motivo.

Quando l'opposizione del contribuente riguarda solo la determinazione dell'incremento di valore, il contributo deve essere messo immediatamente a ruolo per gli incrementi risultanti dai valori indicati dal contribuente, salvo ripetizione del maggiore contributo dopo la decisione degli organi competenti.

Art. 49.

L'incremento di valore dei beni rustici ed urbani soggetto al contributo di miglioria specifica si determina in base alla differenza fra il prezzo di mercato corrente dopo la esecuzione dell'opera pubblica o dopo l'approvazione della variante al piano regolatore o dopo la scadenza o la deliberazione di modifica dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare, ed il prezzo di mercato che i beni immobili avevano al 1° gennaio dell'anno antecedente a quello della deliberazione di dar corso alla opera pubblica e alla variante di cui si tratta o a quello della scadenza del piano delle zone da destinare alla edilizia popolare.

Ove l'incremento di valore dipenda anche da cause concorrenti, diverse da quelle di cui al precedente articolo 43, il contributo si applica soltanto alla parte di incremento attribuibile a queste ultime cause. La diminuzione del valore imponibile per questo titolo deve essere chiesta nel ricorso contro lo accertamento a pena di decadenza. Così pure deve essere chiesta la detrazione spettante per i beni eventualmente conferiti e per i contributi dati per l'esecuzione del-

l'opera pubblica da parte del proprietario a carico del quale viene accertato il contributo o dei suoi danti causa a titolo universale, nonché quella delle spese sostenute e della presunta remunerazione dell'opera prestata dal contribuente e dalla propria famiglia per la realizzazione delle opere pubbliche o dell'utilità derivante dall'opera pubblica di cui si tratta.

Se dei conferimenti sia stato già tenuto conto ai sensi del precedente articolo 41 non si fa luogo alla relativa detrazione dal contributo di miglioria specifica.

Art. 50.

Il contributo di miglioria sui valori divenuti definitivi a seguito della procedura di accertamento si riscuote in dieci annualità costanti comprensive degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento. In caso di alienazione viene però posta in riscossione a carico del venditore l'intera somma che ancora non sia stata pagata. Si applicano le norme di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 39.

TITOLO III.

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 51.

Il termine di prescrizione per l'accertamento di quanto dovuto ai Comuni in base alle norme della presente legge, compresi i casi previsti dal precedente articolo 7, è di anni cinque.

Art. 52.

Agli effetti della presente legge, si applicano, in quanto non derogate da altre disposizioni, le norme del Capo XIX del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

Art. 53.

Le deliberazioni per l'istituzione delle imposte previste dalla presente legge, sono soggette al controllo di legittimità da parte delle Giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti organi delle Regioni a statuto speciale; quelle per la delimitazione delle zone in cui la dichiarazione è obbligatoria e quelle per la determinazione delle aliquote, o delle altre modalità di applicazione dei tributi, sono soggette anche al controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli Enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

Art. 54.

I Comuni che istituiscono l'imposta di cui al Titolo I della presente legge non possono applicare l'imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate, di cui al Titolo II, Capo I, per gli incrementi di valore che si verifichino successivamente alla data di applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili.

Art. 55.

I Comuni che cessino dall'applicare l'imposta sulle aree fabbricabili e che deliberino di applicare l'imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate assumono come valore iniziale di riferimento il valore lordo definitivo in base al quale è stato calcolato l'imponibile dell'imposta sulle aree fabbricabili nell'ultimo anno di applicazione della stessa.

Art. 56.

I Comuni che deliberino l'applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili ai sensi del Titolo I della presente legge, cessando dalla applicazione della imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate o che da tale applicazione cessino anche per altri motivi, debbono assoggettare ad imposte in via straordinaria l'aumento di valore verificatosi fino alla data di cessazione dell'imposta su-

gli incrementi anche se non sia trascorso il quindicennio di cui al precedente articolo 27. La imposta così accertata viene riscossa con le modalità, le rateazioni e i privilegi di cui al precedente articolo 39.

Nel caso in cui si cessi dalla applicazione della imposta sugli incrementi di valore per applicare l'imposta sulle aree fabbricabili si presume che alla data di cessazione della applicazione della imposta sugli incrementi, le singole aree abbiano valore pari a quello dichiarato o accertato in occasione della prima applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili.

Art. 57.

Il gettito dell'imposta sulle aree fabbricabili, dell'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate e del contributo di miglioria specifica di cui alla presente legge viene contabilizzato dai Comuni distintamente dal gettito degli altri tributi e non è assunto a far parte del bilancio economico di esercizio del Comune salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo.

Il 30 per cento del gettito dei tributi di cui al comma precedente deve essere destinato dai Comuni con precedenza alle spese per acquisto o espropriazione di aree e alle spese per la sistemazione della rete viabile e dei pubblici servizi.

Del restante gettito il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, con apposita deliberazione determina la destinazione, che può anche essere quella del bilancio economico.

In ogni caso, del gettito dei tributi di cui al primo comma non si tiene conto agli effetti di cui agli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, e dell'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni. Non potrà però essere concesso ai Comuni di applicare la super-contribuzione alla sovrimposta sui terreni e sui redditi agrari in misura superiore rispettivamente al 350 per cento e

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al 500 per cento, se almeno il 50 per cento del gettito dei tributi suindicati non è applicato al bilancio economico.

Art. 58.

Il termine del 31 dicembre stabilito dal precedente articolo 10, per le rettifiche d'ufficio agli effetti della imposta sulle aree fabbricabili è, in sede di prima applicazione dell'imposta stessa, prorogato al 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 59.

I Comuni che hanno già deliberato ma non ancora attuato l'applicazione dei contributi di miglioria generica ai sensi del testo unico per la finanza locale e quelli che deliberino entro l'anno in corso all'entrata in vigore della presente legge l'applicazione della imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate possono applicare l'imposta sull'incremento di valori verificatosi dal 1° gennaio 1954.

I Comuni di cui al comma precedente possono assumere come valore delle singole aree al 1° gennaio 1954 quello definitivamente accertato agli effetti della imposta di registro e della imposta sulle successioni per trapassi avvenuti fra il 1° luglio 1953 ed il 30 giugno 1954 o, in difetto, il valore definitivamente accertato agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, numero 153, moltiplicato per il coefficiente 5.

In tali casi l'impugnativa del valore al 1° gennaio 1954 da parte del contribuente è ammessa soltanto per errori materiali o di calcolo.

Art. 60.

I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già deliberato l'applicazione del contributo di miglioria generica possono, entro un anno dalla data

stessa, deliberare l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate per gli incrementi verificatisi successivamente alla data già stabilita come data di inizio dell'aumento tassabile, agli effetti della deliberazione per l'applicazione del contributo di miglioria generica.

In caso di applicazione del primo comma i ricorsi ed i reclami pendenti presso le Giunte provinciali amministrative e presso il Ministero delle finanze contro le deliberazioni relative alla applicazione del contributo di miglioria generica vengono trasmessi d'ufficio, entro tre mesi dalla richiesta del Comune, alle Commissioni comunali di cui all'articolo 278 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, per il relativo giudizio, eccetto il caso che si tratti di impugnative dei valori iniziali per il conteggio del contributo di miglioria generica, nel qual caso l'impugnativa decade, e può essere riproposta, se del caso, solo ai sensi della presente legge, dopo che sia accertato anche il valore delle aree al momento della alienazione per atto tra vivi, dell'inizio di costruzione e del compiuto quindicennio.

Della trasmissione dei ricorsi è data comunicazione alle parti a cura del Comune.

Art. 61.

Le contestazioni in corso per la determinazione dei valori delle aree alla data del 1° gennaio 1954 o antecedenti non sono più procedibili quando l'Amministrazione comunale dichiara di calcolare il valore di cui sopra secondo le norme dettate dal precedente articolo 59.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62.

Sul gettito dell'imposta sulle aree fabbricabili e su quello dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate, i Co-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

muni possono rilasciare delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti e di altri Istituti di diritto pubblico che siano autorizzati a concedere mutui ai Comuni, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 330 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934,

n. 383 e successive modificazioni, fino al limite di metà delle riscossioni effettuate mediamente nel quinquennio precedente.

Tali delegazioni sono equiparate a quelle contemplate come accettabili a garanzia di mutui dalle disposizioni statutarie degli Enti o Istituti che esercitano i finanziamenti.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**TABELLA DELLA ALIQUOTA DI IMPOSTA DA APPLICARE
AL VALORE IMPONIBILE DELLE AREE IN RELAZIONE ALLA VARIAZIONE
PERCENTUALE DEL LORO VALORE**

(Articolo 17)

Aumento percentuale del valore delle aree	Aliquota percentuale	Aumento percentuale del valore delle aree	Aliquota percentuale
Fino al 10	0,30	Fino al 58	7,30
» » 11	0,3036	» » 59	7,55
» » 12	0,3279	» » 60	7,80
» » 13	0,3541	» » 61	8,05
» » 14	0,3824	» » 62	8,30
» » 15	0,4130	» » 63	8,55
» » 16	0,4460	» » 64	8,80
» » 17	0,4817	» » 65	9,05
» » 18	0,5202	» » 66	9,30
» » 19	0,5618	» » 67	9,55
» » 20	0,6067	» » 68	9,80
» » 21	0,6552	» » 69	10,05
» » 22	0,7076	» » 70	10,30
» » 23	0,7642	» » 71	10,55
» » 24	0,8253	» » 72	10,80
» » 25	0,8913	» » 73	11,05
» » 26	0,9626	» » 74	11,30
» » 27	1,0396	» » 75	11,55
» » 28	1,1227	» » 76	11,80
» » 29	1,2125	» » 77	12,05
» » 30	1,3095	» » 78	12,30
» » 31	1,4152	» » 79	12,55
» » 32	1,5273	» » 80	12,80
» » 33	1,6495	» » 81	13,05
» » 34	1,7814	» » 82	13,30
» » 35	1,9239	» » 83	13,55
» » 36	2,0778	» » 84	13,80
» » 37	2,2440	» » 85	14,05
» » 38	2,4230	» » 86	14,30
» » 39	2,6168	» » 87	14,55
» » 40	2,8258	» » 88	14,80
» » 41	3,0518	» » 89	15,05
» » 42	3,30	» » 90	15,30
» » 43	3,55	» » 91	15,55
» » 44	3,80	» » 92	15,80
» » 45	4,05	» » 93	16,05
» » 46	4,30	» » 94	16,30
» » 47	4,55	» » 95	16,55
» » 48	4,80	» » 96	16,80
» » 49	5,05	» » 97	17,05
» » 50	5,30	» » 98	17,30
» » 51	5,55	» » 99	17,55
» » 52	5,80	» » 100	17,80
» » 53	6,05		
» » 54	6,30		
» » 55	6,55		
» » 56	6,80		
» » 57	7,05		

Per ogni aumento percentuale di
valore di una unità l'aliquota si
aumenta dello 0,25 per cento sino
ad una aliquota massima del 50
per cento.

N. B. - 1) La percentuale di aumento si calcola in base ai valori delle aree determinati annualmente nei modi indicati nell'articolo 3 al netto della detrazione di cui all'articolo 4. Per l'applicazione dell'imposta ad aree precedentemente non tassate, l'aliquota è determinata in base alla tabella calcolandosi l'aumento percentuale rispetto al valore detraibile ai sensi dell'articolo 4.

2) L'imposta si applica sul valore dichiarato o accertato definitivamente con riferimento al 1° settembre dell'anno solare precedente.

3) L'aliquota dello 0,30 per cento si applica anche nei casi in cui il valore resti costante o diminuisca.